



DOMENICO GRASSO

NOTAIO

Via Ippolito Caffi, 3, 32100

Belluno (BL)

Tel. 0437 950868 - Fax 0437
943999

studio@notaiodomicograsso.it

Repertorio n.39.449

Raccolta n. 13.293

**ATTO INTEGRATIVO E RETTIFICATO DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Nell'anno duemilaventuno oggi venerdì il giorno quindici del mese di ottobre
(15 ottobre 2021)

in Belluno, nel mio studio in Via Ippolito Caffi numero 3, piano primo
dinnanzi a me Dottor DOMENICO GRASSO, Notaio residente in Belluno,
iscritto nel Ruolo dei Notai presso il Collegio Notarile del Distretto di Belluno
è presente

- il Signor **Cesare LARESE DE POL**, nato ad Auronzo di Cadore (Belluno) il
giorno 1 ottobre 1960, domiciliato ove appresso, codice fiscale: LRS CSR
60R01 A501W,

nella qualità di Presidente pro-tempore dell'"**ASSOCIAZIONE MOVIMENTO
FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS**", con sede in Sedico (Belluno), Via Landris
numero 66, codice fiscale: 93010500259;

iscritta al Registro Regionale delle Persone Giuridiche con il numero 781.

Io Notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
le quali mi richiedono di ricevere il presente Atto, e a tal fine

PREMESSO

- 1) che con verbale a mio rogito in data 27 maggio 2021 repertorio numero
39.172 raccolta numero 13.103, registrato a Belluno il 22 giugno 2021 al
numero 3483 serie 1t, l'assemblea dell'associazione **ASSOCIAZIONE
MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS**, della quale assemblea
assunse òa Presidenza, approvò le modifiche allo statuto della associazione
per adeguarlo alle norme del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117,
codice del Terzo Settore;

- 2) che ne suddetto verbale il Presidente venne presentato come Cesare
LARESE DEL POL anziché con il cognome cesare LARESE DE POL;

- 3) che nella medesima assemblea venne dato mandato al Presidente
dell'assemblea per l'attuazione della suddetta delibera, conferendogli in
particolare i più ampi poteri affinché abbia ad apportare al suddetto verbale
ed all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero eventualmente
richieste dall'Autorità competente in sede di deposito presso i Registri
(punto 4 delle DELIBERAZIONI);

- 3) che adesso il Presidente dell'associazione intende adeguare lo statuto a
tutte le osservazioni presentate dalla Regione del Veneto con documento in
data 9 settembre 2021 protocollo numero 397807 class: A 040.02.1, che si
allega al presente atto sotto la lettera "A";

- 4) che tali integrazioni e modifiche non incidono sui diritti dei singoli
associati né stravolgono la struttura e l'organizzazione dell'Associazione, e
rientrano pertanto nel mandato conferitogli;

tutto ciò premesso

DICHIARA

- **1)** di esercitare il mandato conferitogli nel punto 4 delle deliberazioni
dell'assemblea dei soci dell' associazione **ASSOCIAZIONE MOVIMENTO
FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS**", di cui al verbale a mio rogito in data 27

REGISTRATO

Presso l'Agenzia delle Entrate

Direzione Provinciale di

BELLUNO

Ufficio Territoriale di Belluno -

Entrate

In Data: 21/10/2021

Al N.: 6009 serie 1T

Liquidati € 245,00

maggio 2021 repertorio numero 39.172 raccolta numero 13.103, registrato a Belluno il 22 giugno 2021 al numero 3483 serie 1t;

- **2)** di approvare tutte le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alle osservazioni comunicate dalla Regione del Veneto con il documento citato e allegato al presente atto;

- di approvare di conseguenza il nuovo testo dello statuto dell'associazione **ASSOCIAZIONE MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS - ONLUS**", con sede in Sedico (Belluno), Via Landris numero 66, codice fiscale: 93010500259, che mi consegna e che si allega al presente atto sotto la lettera "B", aggiornato con le modifiche ed integrazioni richieste dalle competenti autorità;

- di correggere il proprio cognome.

Il Comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati per averne in precedenza preso conoscenza del contenuto.

Il presente atto, scritto da persona di mia fiducia con mezzi informatici ed in piccola parte di mia mano, è stato letto, da me Notaio, al comparente, che, a mia richiesta, lo approva.

Consta di un foglio ed occupa due pagine e parte della presente fino a qui.

La sottoscrizione del presente atto avviene alle ore dodici e minuti trentacinque.

F.to: Cesare Larese De Pol

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)

Allegato "B" al repertorio n. 39.449/13.293

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS - ETS"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

- Articolo 1 -

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e ss. del Codice Civile e del Decreto Legislativo 460/97, l'Associazione "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS – ONLUS".

Detta Associazione, assumerà, ai sensi degli articoli 32 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117 ("Codice del Terzo Settore"), la nuova denominazione "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS – ENTE DEL TERZO SETTORE" o in forma abbreviata "MOVIMENTO FRATERNITA' LANDRIS – ETS", subordinatamente all'accettazione dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di prossima istituzione.

Il presente statuto è fondato sul rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali

- Articolo 2 –

L'Associazione ha sede in Sedico (Belluno) alla località Landris n. 66.

- Articolo 3 -

L'Associazione è una organizzazione non lucrativa di utilità sociale e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili della Regione Veneto.

L'attività dell'Associazione è finalizzata ad arrecare benefici alle persone svantaggiate in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, con particolare riguardo agli emarginati, tossicodipendenti, alcolizzati, detenuti ed ex detenuti, malati psicotici ed immigrati.

La gestione dell'attività avviene tramite una comunità terapeutica, quale struttura accreditata dalla Regione Veneto, per l'accoglienza, programmi di recupero e per il reinserimento sociale delle persone svantaggiate, come riportato nel secondo comma di questo articolo.

L'associazione stessa ha come obiettivo esclusivo quello del perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non può svolgere attività diverse da quelle menzionate al primo comma di questo articolo, ad eccezione di quelle direttamente connesse rappresentate dalle attività istituzionali svolte nei confronti di persone non svantaggiate.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori in cui opera l'Associazione, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% (sessantasei per cento) delle spese complessive dell'organizzazione.

L'Associazione può inoltre svolgere le attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali qui di seguito riportate a titolo esemplificativo, non esaustivo e non vincolante:

- promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
- effettuare inchieste e sondaggi di opinione;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- svolgere qualunque attività necessaria e utile volta a sensibilizzare l'opinione pubblica sui problemi connessi all'accoglienza e recupero, reintegrazione e

promozione della persona;

- organizzare corsi di studi anche istituendo borse a favore di soggetti svantaggiati o che versino in situazioni di disagio sociale;
- organizzare corsi finalizzati alla formazione professionale a favore di soggetti svantaggiati o che versino in situazioni di disagio sociale;
- svolgere attività nell'ambito della cd "agricoltura sociale" e così: promuovere pratiche dirette alla coltura di fondi, selvicoltura ed allevamento finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione, nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale.

L'Associazione può stipulare accordi e convenzioni anche con Enti Pubblici, Fondazioni, soggetti privati e quanti altri si ritiene possano contribuire allo scopo dell'Associazione stessa ed al raggiungimento delle sue finalità.

- Articolo 4 -

La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata dall'assemblea dei soci.

- Articolo 5 -

L'anno sociale ha durata dal primo gennaio al 31 (trentuno) dicembre.

TITOLO II PATRIMONIO

- Articolo 6 -

Il fondo comune dell'Associazione è costituito:

- dalla dotazione iniziale;
- dalle quote versate dagli associati;
- dai contributi straordinari elargiti dagli stessi associati;
- dai contributi di terzi;
- dai proventi delle attività e manifestazioni intraprese;
- da qualunque finanziamento fosse elargito da Enti Locali, Statali od Europei.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono obbligatoriamente essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili O di avanzi di gestione:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nominale;

c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. del 645 del 10/10/1994, e dal D.L. 21 giugno 1995 n. 239, convertito con L. 3/8/1995 n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del

collegio sindacale delle società per azioni;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;

e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

- Articolo 7 -

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione di un conto consuntivo e di un conto preventivo.

- Articolo 8 -

Compete al Consiglio Direttivo la determinazione, anno per anno, dell'ammontare delle quote associative; la determinazione sarà comunicata agli associati nella riunione annuale per l'approvazione del conto consuntivo.

La determinazione dell'ammontare della prima quota è effettuata dagli associati in sede di sottoscrizione dell'atto costitutivo.

- Articolo 9 -

La morosità nel pagamento delle quote associative comporta la sospensione del godimento di ogni e qualsiasi diritto derivante dalla qualità di associato. La morosità è però sanabile in ogni momento, con l'immediata reviviscenza di tutte le prerogative connesse allo status di associato.

TITOLO III DEGLI ASSOCIATI

- Articolo 10 -

Tutti gli associati, il cui numero è illimitato e la partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, hanno l'obbligo del versamento della quota annuale.

Può conseguire la qualità di associato ogni soggetto che ne faccia domanda dichiarando di condividere le finalità dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto di voto e precisamente un solo voto qualunque sia il versamento effettuato.

- Articolo 11 -

La qualità di associato si acquista con deliberazione a maggioranza assunta dal Consiglio Direttivo su domanda dell'aspirante, il quale dovrà dichiarare espressamente di accettare le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo deve deliberare entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.

In caso di respingimento della domanda.

In caso di respingimento della domanda, il soggetto che ha presentato la domanda può presentare ricorso all'assemblea, la quale delibera entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del ricorso.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare "socio onorario" quanti abbiano svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o che abbiano conseguito particolari meriti per opere affini a quelle condotte dall'ente stesso.

- Articolo 12 -

La qualità di associato non è trasmissibile e si perde per dimissioni o esclusione.

Dimissioni: gli associati possono ritirare la propria adesione all'Associazione inviando, per iscritto, le dimissioni entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

Esclusione: possono essere esclusi gli associati che siano morosi per due anni consecutivi nel pagamento della quota associativa e quelli che abbiano posto in essere atti o comportamenti che, in qualunque modo, discredino l'Associazione, nonché per gravi motivi.

L'esclusione è comminata dall'Assemblea degli associati che dovrà darne comunicazione all'interessato mediante raccomandata e/o qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

Avverso l'esclusione l'associato, ferma la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, può, in alternativa, entro trenta giorni, sempre dal giorno in cui ha ricevuto la comunicazione, presentare ricorso al Collegio Arbitrale, di cui in seguito, che si pronunzierà con decisione inappellabile, nei limiti di legge, senza formalità di procedura.

- Articolo 13 -

Gli associati dimissionari e quelli esclusi non hanno diritto al rimborso delle quote e dei contributi e non possono chiedere indennizzi o attribuzioni di beni sociali.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

- Articolo 14 -

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente dell'Associazione
- d) l'Organo di controllo;
- e) l'Organo di revisione.

Gli organi direttivi di cui alle lettere "b", "c", "d" e "e" durano in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Le cariche sociali sono gratuite con eventuale possibile esclusione delle cariche negli Organi di Controllo e Revisione.

- Articolo 15 -

L'assemblea è composta da tutti gli associati non morosi.

Essa:

- approva il rendiconto annuale;
- nomina il Consiglio Direttivo;
- nomina il Presidente dell'Associazione;
- nomina, quando previsto, l'Organo di controllo;
- nomina, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, nonché sul ricorso contro il respingimento della domanda di ammissione ad associato e sull'esclusione dei soci.

L'assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Associazione, a mezzo di semplice lettera da spedire, anche per posta elettronica, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.

La lettera di convocazione deve contenere l'indicazione della località, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli associati possono partecipare all'assemblea anche a mezzo di delega conferita ad altro associato; nessuno può essere portatore di più di tre deleghe.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati non morosi e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci non morosi presenti.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza di voti degli associati partecipanti, in proprio o per delega; in particolare gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Hanno diritto di voto tutti gli associati che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Ciascun associato può rappresentare in assemblea sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto annuale e, quando occorra, per la nomina delle cariche sociali.

L'assemblea dovrà, inoltre, essere convocata quando ne facciano richiesta almeno un quarto degli associati non morosi, i quali dovranno indicare l'ordine del giorno delle materie da trattare.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, nell'ordine: dal Vice Presidente o dall'associato designato dagli intervenuti.

Svolge le funzioni di segretario dell'assemblea il Segretario del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza od impedimento, l'associato designato da chi presiede.

- Articolo 16 -

Il Consiglio Direttivo si compone di sette membri e viene eletto dall'assemblea, e dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed in particolare:

- la promozione e l'attuazione dell'attività da svolgere secondo il programma di massima fissato anno per anno;
- la redazione del rendiconto annuale o del bilancio di esercizio da sottoporre all'esame dell'assemblea, il quale sarà messo a disposizione degli associati presso la sede sociale nei dieci giorni che precedono l'assemblea che dovrà deliberarne l'approvazione;
- la redazione del bilancio sociale qualora ne ricorrano i presupposti di legge;
- la nomina del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere, fatta eccezione per i primi che vengono nominati in sede di atto costitutivo;
- l'ammissione e l'esclusione dei soci;
- la determinazione annuale della quota associativa;
- la redazione di un regolamento interno nel caso in cui, a proprio insindacabile giudizio, ne ravvisi la necessità. L'eventuale regolamento dovrà essere redatto nell'assoluto rispetto dei principi informativi enunciati in questo statuto.

Qualora prima della scadenza del mandato vengano meno uno o più membri del Consiglio, questi saranno sostituiti mediante cooptazione; i membri così nominati resteranno in carica fino alla cessazione dell'intero Consiglio. Se, però, venga a mancare la maggioranza del Consiglio, i restanti membri dovranno immediatamente convocare l'assemblea, che provvederà alla sostituzione dei

consiglieri venuti a mancare; anche i membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza originaria dell'intero Consiglio.

Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o ne abbia richiesta da almeno un terzo dei componenti. La convocazione avverrà senza formalità di procedure, anche con comunicazione verbale; in questo caso, però, ciascun membro potrà opporsi alla trattazione di argomenti sui quali si dichiara non informato.

La riunione del Consiglio può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se adottate con la presenza della maggioranza dei Consiglieri e con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, decisivo è il voto di chi presiede.

La Presidenza della riunione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al Vice Presidente o al Consigliere più anziano di età.

Al Segretario del Consiglio competerà l'onere della redazione dei verbali sia del Consiglio sia dell'assemblea, nonché la tenuta dei libri dell'Associazione e la conservazione della documentazione non contabile.

Il Tesoriere terrà la contabilità dell'Associazione, provvedendo alla riscossione delle quote associative, alla predisposizione dei mandati di pagamento e alla conservazione di ogni documento contabile dell'Associazione stessa; il Tesoriere ha inoltre il compito di sollecitare i soci morosi e di porre in essere ogni atto idoneo al recupero delle quote non versate.

Il Consiglio Direttivo potrà distribuire tra i suoi membri sfere di competenza creando uno o più Consiglieri Delegati e/o un Comitato Esecutivo; per specifiche materie e particolari finalità, potrà valersi della collaborazione di singoli associati, di gruppi di associati ed anche di consulenti esterni.

- Articolo 17

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo; egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale.

Il Presidente può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione diretti al conseguimento degli scopi sociali.

Per la gestione dei mezzi finanziari (bancari o postali) sarà valida, oltre la firma del Presidente, anche la firma del Tesoriere.

Articolo 18 –

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

- Articolo 19 –

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore

legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano " iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali

dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato

TITOLO V

LIBRI E DOCUMENTAZIONI SOCIALI

- Articolo 20 -

Oltre agli eventuali libri da tenersi per legge, unico libro obbligatorio dell'Associazione è il "Libro degli Associati" che, numerato e vidimato su ogni pagina da due associati conterrà l'indicazione, con generalità e residenza, degli associati, la data della loro iscrizione all'Associazione, le eventuali dimissioni ed esclusioni.

Il Consiglio Direttivo potrà istituire il "Libro dei Verbali delle Assemblee" ed il "Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo". Nel caso in cui fossero istituiti anche tali libri, per far prova rispetto ai soci ed ai terzi, dovranno essere numerati e vidimati in ogni pagina da due associati.

In mancanza di essi i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea saranno redatti su fogli sciolti, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza e conservati a cura del Segretario del Consiglio.

Tutti i libri sociali sono liberamente consultabili dagli associati.

TITOLO VI

SCIoglimento

- Articolo 21 -

Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati e la convocazione dell'adunanza, per questo specifico scopo, dovrà essere effettuata, con preavviso di almeno quindici giorni liberi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, sentito l'Organismo di Controllo attuale di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, o l'Organismo di Controllo di cui all'art. 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, numero 117 ("Codice del terzo Settore"), dopo l'accettazione dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in fase di istituzione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, stabilirà a quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale o di pubblica utilità o a quale ente del Terzo Settore devolvere il patrimonio dell'ente.

La delibera concernente lo scioglimento provvederà anche:

- a fissare le norme per la devoluzione;
- alla nomina di uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI VARIE

- Articolo 22 -

Le eventuali controversie nascenti tra i membri del Consiglio Direttivo, tra l'Associazione e gli Associati, tra gli Associati stessi, circa l'interpretazione di questo atto o per qualsiasi altra causa, sarà deferita alla decisione di tanti arbitri quante sono le parti in contrasto; ognuna di esse nominerà un arbitro e se il numero complessivo dovesse risultare pari, la parte più diligente richiederà al Presidente del Tribunale di Belluno la nomina di un ulteriore arbitro, di modo che il collegio risulti comunque in numero dispari.

Il Presidente sarà eletto tra gli arbitri nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Belluno.

Gli arbitri, amichevoli compositori, decideranno secondo equità, inappellabilmente, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale nel modo che riterranno più opportuno e rispettando comunque il principio del contraddittorio.

- Articolo 23 -

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme dettate dal codice civile in tema di associazioni riconosciute in quanto applicabili.

- Articolo 24 -

(Norme transitorie)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Le disposizioni contenute nel presente statuto, comprese quelle previste all'art. 3 relative alle finalità dell'ente, incompatibili con la qualifica di onlus, acquistano efficacia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al RUNTS.

Finché l'ente risulta iscritto all'Anagrafe delle Onlus deve perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha il divieto di:

- svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

L'ente ha inoltre l'obbligo di:

- impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre onlus o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

F.to: Cesare Larese Pol

F.to: Domenico Grasso Notaio (L.S.)

Il sottoscritto dottor Domenico Grasso, Notaio in Belluno, certifico, ai sensi dell'art. 22 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dell'art. 68 - ter della Legge Notarile, che la presente copia su supporto informatico, mediante apposizione della firma digitale rilasciatami dal Consiglio Nazionale del Notariato,
è conforme
all'originale cartaceo conservato a raccolta nei miei rogiti.

Belluno, venticinque ottobre duemilaventuno